

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III - PENALE

14/11/2013, N. 42149

UDIENZA 27/06/2013

Irrilevanti sono le osservazioni in punto di diritto circa la regolarità dell'impianto e circa la non equiparabilità delle acque di vegetazione alle acque di lavaggio, trattandosi nel caso di specie di acque di lavaggio miste ad acque di vegetazione ed essendo pacifica la mancanza di autorizzazione, in presenza di uno sversamento incontrollato in una fossa non impermeabilizzata, da cui le acque percolavano nel terreno sottostante; sversamento che, anche in linea teorica, mai avrebbe potuto essere autorizzato

SENTENZA

....

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31 gennaio 2013, il Tribunale di Brindisi ha confermato, in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 7 gennaio 2013 ed avente ad oggetto gli impianti di un oleificio, in relazione al reato di cui agli artt. 137, comma 11, e 103 del d.lgs. n. 152 del 2006, contestato all'indagato, perché, in qualità di titolare di un frantoio e di uno stabilimento oleario, effettuava attività di smaltimento di acque di vegetazione e di lavaggio di prima pioggia senza la prescritta autorizzazione, convogliando le acque per gravità in una fossa non impermeabilizzata da cui percolavano nel terreno sottostante.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando la carenza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura. Evidenzia il ricorrente che la Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro di un fossato dove è ubicata una vasca di raccolta delle acque di lavaggio, assumendo che nel fossato si era verificato il versamento d'acqua dalla vasca sul suolo e che le lavatrici erano da sequestrare non perché le stesse fossero in qualche modo irregolari, ma perché, pur essendo regolari, potevano essere funzionali a produrre acqua di lavaggio, che sarebbe stata da assimilare alle acque di vegetazione. Secondo la difesa, a seguito delle abbondanti piogge, c'erano state acque meteoriche che avevano riempito il fossato, oltre alla rottura di una pompa che, aveva provocato un modesto il versamento di acqua di lavaggio sul piazzale del fossato, come risulterebbe dal fatto che tale sversamento non era stato rilevato nel verbale redatto dagli ispettori della Asl il 17 dicembre 2012. A ciò dovrebbe aggiungersi che il piazzale faceva parte di un compendio industriale autorizzato risalente al 1994, epoca in cui non vi era alcuna normativa che imponesse la realizzazione di grigliatura e vasche per il trattamento di acque di prima pioggia e di dilavamento per superfici superiori a metri quadrati 2000; né il decreto legislativo n. 152 del 2006, entrato in vigore successivamente, avrebbe imposto adeguamenti degli impianti preesistenti. Non si sarebbe poi tenuto conto del fatto che nel piazzale vi era una cisterna interrata per la raccolta delle acque. Mancherebbe, comunque, un pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, perché in parte fondato su censure in punto di diritto su profili irrilevanti e in parte diretto ad una critica della motivazione del provvedimento impugnato, in violazione del limite posto dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che limita il ricorso per cassazione nei confronti delle misure cautelari reali alle sole ipotesi di violazione di legge.

Irrilevanti sono le osservazioni in punto di diritto circa la regolarità dell'impianto e circa la non equiparabilità delle acque di vegetazione alle acque di lavaggio, trattandosi nel caso di specie di acque di lavaggio miste ad acque di vegetazione ed essendo pacifica la mancanza di autorizzazione, in presenza di uno sversamento incontrollato in una fossa non impermeabilizzata, da cui le acque percolavano nel terreno sottostante; sversamento che, anche in linea teorica, mai avrebbe potuto essere autorizzato.

Deve, del resto, richiamarsi il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive - quale quella svolta dall'indagato - integra il reato di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 152 del 2006, non essendo tali reflui assimilabili alle acque urbane in base al disposto dell'art. 101, comma 7, lettera c), dello stesso decreto (sez. 3, 20 maggio 2008, n. 26524, rv. 240549; sez. 3, 4 dicembre 2012, n. 16754). Quanto al fumus commissi delicti, l'ordinanza impugnata risulta, del resto, adeguatamente motivata, laddove fa riferimento al verbale di accertamento del 18 dicembre 2002 e alla documentazione ad esso allegata ed evidenzia l'irrilevanza e la genericità delle deduzioni difensive circa la rottura di una pompa e le abbondanti piogge che sarebbero la causa non

prevedibile del versamento. Analogamente, quanto al periculum in mora, il Tribunale rileva che gli impianti oggetto di sequestro sono proprio quelli attraverso i quali veniva svolta l'attività illecita e che vi è la necessità di evitare che la stessa prosegua.

4. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.